

COMMISSIONE DI STUDIO PER L'ORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE

Schema di disegno di legge recante

Ordinamento di Roma Capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione

Capo I

Istituzione di Roma Capitale

Art. 1

Istituzione e ordinamento di Roma Capitale

Roma, simbolo della storia e dell'unità nazionale, è la capitale della Repubblica, secondo quanto dispone l'art. 114, comma 3, della Costituzione. La presente legge ne disciplina l'ordinamento.

L'ordinamento di Roma Capitale è finalizzato ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni della Capitale della Repubblica, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma.

L'ordinamento della Capitale della Repubblica, valorizza la collaborazione dell'amministrazione locale con le istituzioni dello Stato e della Regione Lazio e assicura in particolare:

a) lo sviluppo economico e sociale della città di Roma e della sua area metropolitana; la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e ambientale; il rafforzamento del suo prestigio e della sua identità internazionale;

b) i servizi necessari alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, anche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla vita istituzionale, politica, economica e sociale del paese, nonché i servizi necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo allo Stato della Città del Vaticano;

c) l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali per i residenti e per quanti ad altro titolo ne debbano fruire nella Capitale.

Alla Capitale sono assicurate le risorse necessarie per il finanziamento integrale delle funzioni da essa esercitate secondo i principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione.

Art. 2 *Delimitazione territoriale*

Il territorio di Roma Capitale è costituito dal territorio del Comune di Roma e dei Comuni collegati allo stesso da rapporti di stretta integrazione territoriale, come individuati dal Decreto legislativo di cui all'art. 12, comma 1, lett. a, nonché dai Comuni che abbiano deliberato di farne parte ai sensi dei successivi commi secondo e terzo.

I comuni non individuati dal predetto decreto legislativo compresi nella Provincia di Roma e contigui al territorio di altre province del Lazio provvedono, entro tre mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo di cui al successivo articolo 12, comma 1, lettera a, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi Consigli, a optare per l'inserimento dei rispettivi territori nel territorio di Roma Capitale ovvero nel territorio delle Province finitime. Qualora non deliberino entro il termine predetto, sono aggregati alle province finitime.

Entro il termine di nove mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo di cui al successivo articolo 12, comma 1, lettera a, gli altri Comuni della provincia di Roma, non individuati dal decreto legislativo di cui al comma primo, né contemplati dal secondo comma del presente articolo, possono a loro volta optare per l'aggregazione a province finitime, se confinanti con Comuni che abbiano già compiuto tale scelta. In caso contrario, essi sono aggregati a Roma Capitale.

Art. 3 *Decorrenze*

L'ordinamento disciplinato dalla presente legge in attuazione dell'art. 114, comma 3, della Costituzione si applica dalla prima elezione degli organi di Roma Capitale, stabilita in coincidenza con le elezioni amministrative previste nel primo semestre del 2013. Qualora il mandato degli organi di governo del Comune di Roma o della provincia di Roma si concluda prima di tale data, è nominato un Commissario ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, fino alla data della elezione degli organi di Roma Capitale.

All'entrata in vigore della presente legge e sino alla data di cui al precedente comma 1, le funzioni di Roma Capitale sono attribuite al Comune di Roma nei modi e nei limiti di cui ai successivi articoli 14 e seguenti.

Art. 4
I Comuni metropolitani

Sono Comuni metropolitani, nell'ambito di Roma Capitale, i Comuni inclusi nel suo territorio, nonché i Municipi del Comune di Roma.

All'entrata in vigore dell'ordinamento speciale di Roma Capitale, ai sensi del precedente articolo 3 comma 1, è soppressa la Provincia di Roma e i Comuni in essa compresi entrano a far parte di Roma Capitale o delle Province finitime ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2. Alla stessa data, e contestualmente alla trasformazione dei Municipi del Comune di Roma in Comuni metropolitani, è soppresso il Comune di Roma.

Capo II – Ordinamento di Roma Capitale

Art. 5
Organi

Sono organi di governo di Roma Capitale:

- a) il Sindaco di Roma Capitale;
- b) l'Assemblea Capitolina;
- c) il Consiglio dei Sindaci metropolitani;
- d) la Giunta di governo.

L'Alto Consiglio per Roma Capitale è l'organo di collaborazione istituzionale tra lo Stato, la Regione Lazio e la Città di Roma Capitale.

Art. 6
Sistema elettorale

Il Sindaco e l'Assemblea Capitolina sono eletti a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dal testo unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale *(ovvero: per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale)*.

Il decreto legislativo di cui al successivo articolo 12 provvede a dettare le necessarie disposizioni integrative ed attuative, ivi comprese le disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio fra i sessi nell'Assemblea capitolina.

Art. 7
Il Sindaco di Roma Capitale

Il Sindaco di Roma Capitale rappresenta la Città, convoca e presiede la Giunta di governo e il Consiglio dei Sindaci metropolitani, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente e alla esecuzione degli atti di competenza degli organi collegiali. E' responsabile dell'indirizzo politico e amministrativo dell'ente ed esercita la direzione politica degli uffici. Può delegare proprie funzioni ai singoli membri della Giunta di governo.

Il Sindaco nomina i membri della Giunta e conferisce loro le responsabilità politiche di settore. Dà comunicazione della composizione della Giunta all'Assemblea Capitolina nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla illustrazione delle linee programmatiche dell'amministrazione.

Il Sindaco può revocare i membri della Giunta dandone motivata comunicazione all'Assemblea.

Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge e le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali all'organo di vertice delle città metropolitane.

Il Sindaco di Roma Capitale è componente di diritto della Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Partecipa altresì, senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.400.

Il Sindaco di Roma Capitale è invitato alle sedute del Consiglio dei ministri quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Capitale.

Il Sindaco di Roma Capitale adotta le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 50, comma 5 e 54, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni e integrazioni. I Sindaci metropolitani adottano le medesime ordinanze per esigenze di ambito locale.

Al fine di coadiuvare il Sindaco di Roma Capitale nell'attività di coordinamento delle attività dei comuni derivanti dalla trasformazione dei municipi del Comune di Roma, lo Statuto di Roma Capitale può prevedere la istituzione di una Conferenza dei sindaci dei medesimi Comuni. Il Sindaco di Roma Capitale la convoca e la presiede. Lo Statuto di Roma Capitale individua gli uffici e le risorse da porre a disposizione della Conferenza per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8

L'Assemblea Capitolina

L'Assemblea Capitolina è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo di Roma Capitale.

L'Assemblea è composta di 80 consiglieri eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto. I Sindaci metropolitani sono eleggibili solo se l'elezione dell'Assemblea Capitolina ha luogo negli ultimi sei mesi del loro mandato.

Per quanto non derogato dalla presente legge, si applicano all'Assemblea Capitolina le disposizioni concernenti l'organizzazione e le funzioni dei consigli degli enti locali territoriali.

Art. 9

Il Consiglio dei Sindaci metropolitani

Il Consiglio dei Sindaci metropolitani è composto dai Sindaci dei Comuni metropolitani in carica ed è presieduto dal Presidente di Roma Capitale.

Il vicepresidente è eletto tra i componenti del Consiglio a maggioranza assoluta

Il Consiglio è convocato almeno ogni due mesi dal Presidente di Roma Capitale. E' convocato in qualsiasi momento su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

Lo Statuto, gli atti normativi, gli atti di programmazione economica e finanziaria, nonché dei servizi e delle opere e gli atti di pianificazione territoriale di competenza dell'Assemblea Capitolina sono sottoposti al parere del Consiglio dei Sindaci, che deve essere formulato entro trenta giorni dalla richiesta. Ove il parere non sia stato formulato entro detto termine, l'atto sottoposto a parere diviene senz'altro esecutivo.

Il Consiglio esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto ed esprime pareri su ogni altra questione per la quale il Presidente di Roma Capitale ovvero un quinto dei membri dell'Assemblea Capitolina ritengano utile acquisire il parere dell'organo.

Gli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina, sui quali il Consiglio dei Sindaci abbia espresso parere contrario o parere condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, sono sottoposti a nuovo esame dell'Assemblea, che è tenuta a pronunciarsi sulle modificazioni o emendamenti proposti dal Consiglio.

Art. 10

La Giunta di governo di Roma Capitale

La Giunta di governo è composta di non più di 15 membri nominati dal Sindaco tra cittadini elettori che non siano componenti dell'Assemblea Capitolina, né sindaci.

Per quanto non derogato dalla presente legge, si applicano alla Giunta di governo le disposizioni della legge concernenti l'organizzazione e le funzioni delle Giunte comunali.

Art. 11

L'Alto Consiglio per Roma Capitale

L'Alto Consiglio per Roma Capitale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o ministro delegato, è composto dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale. In relazione agli argomenti trattati, alle riunioni dell'Alto Consiglio possono essere invitati ministri e assessori regionali e locali, nonché i dirigenti delle Amministrazioni interessate per gli affari di loro competenza.

L'Alto Consiglio promuove le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo. In particolare:

a) esprime il parere sui regolamenti di Roma Capitale aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni della Capitale;

b) esprime il parere e formula proposte sul piano degli interventi e delle opere pubbliche di interesse nazionale da realizzare nel territorio di Roma Capitale nonché sulle opere e sugli interventi che, ancorché non realizzati nel territorio di Roma Capitale, abbiano specifica rilevanza in ordine all'accesso alla città e allo svolgimento delle sue attività;

c) approva il piano di localizzazione degli uffici delle Amministrazioni ed enti pubblici nazionali e regionali nel territorio di Roma Capitale;

d) assume la deliberazione conclusiva delle conferenze di servizi per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) ;

e) esprime il parere e formula proposte sul piano generale dei trasporti e su ogni altro atto di programmazione generale che abbia specifica rilevanza per la città di Roma Capitale e per le sue attività.

L'Alto Consiglio si avvale dell'Ufficio per Roma Capitale di cui all'art. 10, 5° comma, del dlgs. 30.7.1999, n. 303, che viene trasferito a Roma Capitale.

L'Ufficio provvede inoltre alla predisposizione di tutti gli atti necessari al trasferimento a Roma Capitale del patrimonio dei beni strumentali e del personale del Comune e della Provincia di Roma, nonché all'utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato per l'esercizio delle funzioni di Capitale della Repubblica.

Art. 12

Delega al Governo per l'istituzione di Roma Capitale

Il Governo, sentito l'Alto Consiglio di cui all'articolo 11, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'istituzione di Roma Capitale, la delimitazione territoriale e l'individuazione delle funzioni di governo dell'ente, la disciplina dei suoi rapporti con lo Stato, la Regione Lazio, e i Comuni metropolitani, il conseguente riassetto delle amministrazioni statali e locali interessate dalla applicazione della presente legge, nonché le disposizioni sul trasferimento delle funzioni e delle risorse umane e finanziarie, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) delimitazione del territorio di Roma Capitale, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 2, e conseguente revisione delle circoscrizioni territoriali delle altre Province del Lazio;

b) attribuzione a Roma Capitale di tutte le funzioni spettanti alle province e di tutte le funzioni che saranno conferite alle città metropolitane dalle leggi dello Stato o della Regione Lazio;

c) attribuzione a Roma Capitale delle funzioni amministrative non riservate allo Stato nelle materie connesse al ruolo di Capitale, e in particolare in materia di : rapporti con gli organi dello Stato e della Regione; rapporti con la Santa Sede e con le Istituzioni internazionali con sede in Roma; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea; grandi infrastrutture; sicurezza e protezione civile; tutela e valorizzazione

dei beni monumentali e culturali; coordinamento nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) attribuzione a Roma Capitale delle funzioni amministrative conferite al Comune di Roma ai sensi del successivo art. 14;

e) mantenimento ai Comuni metropolitani di tutte le funzioni amministrative spettanti ai comuni, salvo quelle espressamente conferite a Roma Capitale al fine di assicurarne un esercizio unitario, e trasformazione dei municipi del Comune di Roma in Comuni metropolitani;

f) trasferimento del patrimonio, dei beni strumentali e del personale del Comune e della Provincia di Roma a Roma Capitale, che subentrerà in tutti i loro rapporti attivi e passivi;

g) adozione delle disposizioni integrative e attuative per l'elezione del Sindaco e dell'Assemblea Capitolina, secondo quanto previsto dal precedente art.6;

h) adeguamento degli organi dello Stato con circoscrizione provinciale all'ambito territoriale di Roma Capitale e armonizzazione delle loro competenze con le funzioni ad essa attribuite.

Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e delle disposizioni dello Statuto di Roma Capitale, l'Assemblea Capitolina, sentito il Consiglio dei sindaci metropolitani, potrà deliberare l'attribuzione a Roma Capitale di funzioni dei Comuni metropolitani che richiedano un esercizio unitario a livello metropolitano, ovvero conferire ai Comuni metropolitani, singoli o associati, funzioni e compiti di Roma Capitale, che possano essere ad essi decentrati, regolando i relativi rapporti finanziari.

Roma Capitale e i comuni metropolitani svolgono le rispettive funzioni secondo i principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, in modo che a un unico soggetto siano attribuiti tutti i compiti attinenti ad una medesima funzione nonché i compiti connessi, strumentali e complementari.

Nello svolgimento delle loro funzioni i comuni metropolitani possono avvalersi delle modalità di coordinamento e delle forme associative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Roma Capitale, nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, può attivare, mediante convenzioni, forme di raccordo funzionale con i Comuni, anche non confinanti, per assicurare il miglior funzionamento integrato dei servizi, garantendo in ogni caso le rispettive autonomie. In tali casi, Roma Capitale può impegnare proprie risorse finanziarie anche nel territorio di Comuni con i quali siano convenuti i raccordi funzionali, in conformità alla convenzioni anzidette

Autonomia statutaria e regolamentare

A Roma Capitale è riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare nei limiti previsti dalla Costituzione e dalla presente legge.

Lo statuto di Roma Capitale disciplina le competenze degli organi di governo e stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione.

Entro tre mesi dall'insediamento, l'Assemblea Capitolina, sentito il Consiglio dei sindaci metropolitani, approva lo Statuto di Roma Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro tre giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Per le successive revisioni dello statuto, si applicano le disposizioni del secondo comma, integrate dalle disposizioni eventualmente stabilite dallo statuto medesimo.

Roma Capitale, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi degli articoli 114 e 117 della Costituzione, ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite.

I procedimenti amministrativi che riguardano le funzioni e i servizi di Roma Capitale, sulla base dei principi di semplificazione procedimentale di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni, si concludono in ogni caso con l'adozione del provvedimento finale da parte degli organi di Roma Capitale, secondo la disciplina regolamentare di cui al precedente comma.

Capo III - Norme transitorie

Art. 14

Attribuzione al Comune di Roma delle funzioni di Roma Capitale

Fino alla prima elezione degli organi di Roma Capitale, il Comune di Roma, oltre a quelle ad esso già spettanti, svolge le seguenti funzioni amministrative:

- a) cura delle sedi degli organi costituzionali della Repubblica;
- b) edilizia pubblica e privata; razionalizzazione e riutilizzo del patrimonio edilizio delle amministrazioni pubbliche;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali compresi nel territorio comunale; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente; difesa dall'inquinamento;
- d) organizzazione e sistemazione delle rappresentanze diplomatiche presso la Repubblica italiana e presso la Santa Sede, nonché delle istituzioni internazionali presenti in Italia e aventi sedi nel territorio comunale;
- e) cura dei rapporti e interventi per il soddisfacimento delle esigenze dello Stato della Città del Vaticano;
- f) collaborazione e leale cooperazione con le Università e i centri di ricerca situati nel territorio comunale e promozione di nuove istituzioni di carattere scientifico e culturale nell'ambito del territorio comunale;
- g) cura e potenziamento del sistema congressuale fieristico ed espositivo

nell'ambito del territorio comunale;

h) cura e potenziamento dell'industria del cinema, della comunicazione e della multimedialità nell'ambito del territorio comunale;

i) promozione del turismo nel territorio della città di Roma e delle relative infrastrutture.

Le funzioni di Roma Capitale concernenti le materie di cui al precedente comma, sono esercitate dal Comune di Roma secondo la disciplina vigente, salvo quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Alto Consiglio di cui all'articolo 15, uno o più decreti legislativi diretti ad individuare le funzioni di cui al comma 1, i raccordi istituzionali e le modalità di coordinamento delle funzioni attribuite al Comune di Roma con quelle delle amministrazioni statali, della Provincia di Roma e della Regione Lazio, e a definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse di personale e di mezzi, nel rispetto dei principi del miglior svolgimento delle funzioni e della garanzia del raccordo tra funzioni statali, regionali, provinciali e comunali.

Col medesimo decreto legislativo è disciplinata l'assegnazione delle risorse al Comune di Roma in modo da assicurare il finanziamento integrale delle nuove funzioni attribuite, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, e tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica. A tal fine, fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale della Repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sul patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni, il predetto decreto legislativo, con riguardo all'attuazione dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione al Comune di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione al Comune di Roma di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, al Comune di Roma dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.

Lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione.

Art. 15

Alto Consiglio per Roma Capitale

L'Alto Consiglio per Roma Capitale di cui all'art. 11, è istituito sin dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla prima elezione degli organi di Roma Capitale, il Presidente della Provincia di Roma fa parte dell'Alto Consiglio di cui al comma precedente.

Fino alla medesima data, l'Alto Consiglio:

a) approva il programma degli interventi per Roma Capitale;

- b) esprime parere sui singoli interventi;
- c) esercita tutte le funzioni che la legge 15 dicembre 1990, n. 396 assegna alla Commissione per Roma Capitale, che viene soppressa;
- d) si avvale dell'Ufficio per Roma capitale di cui all'articolo 11, che in via transitoria viene incardinato nell'organizzazione del Comune di Roma.

Art. 16

Funzioni di Roma Capitale

Il Comune di Roma, nell'esercizio delle funzioni di Roma Capitale, esercita la potestà regolamentare per la disciplina dello svolgimento delle funzioni stesse, ai sensi dell'art. 117, 6° comma della Costituzione, e dell'articolo 2, capoverso, della legge 15 marzo 1997, n. 59. .

I procedimenti amministrativi relativi alle funzioni di Roma Capitale, sulla base dei principi di semplificazione procedimentale di cui alla l. n. 241/90 e successive modificazioni, si concludono con l'adozione del provvedimento finale da parte degli organi del Comune di Roma, temporaneamente titolare delle rispettive funzioni.